




CITTÀ DI FOLIGNO
Responsabile per la prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza



Ai	Dirigenti comunali - sede -
Ai	Titolari di Posizione Organizzativa e Alta Professionalità - sede -
Ai	Responsabili di Servizio - sede -
e, p.c.	Al Sindaco - sede -
Agli	Assessori comunali - sede -

Foligno, 5 dicembre 2016

**Oggetto: Attuazione del P.T.P.C. 2016/2018 e predisposizione nuovo P.T.P.C. 2017/2019.
D.Lgs. 97/2016 e attuazione F.O.I.A.; nuovi obblighi in materia di Trasparenza.**

Si fa seguito alle precedenti indicazioni operative fornite con note del 31/3/2016 e del 14/7/2016 inviate ai Dirigenti dell'Ente (che ad ogni buon conto si allegano alla presente – nn. 1 e 2), relative rispettivamente all'attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2016-2018 (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 27/01/2016) e all'attuazione del D.Lgs. 97/2016 che ha riformato la materia della trasparenza nella P.A. incidendo sul D.Lgs. 33/2013.

Si richiama innanzitutto la Vostra attenzione sugli obiettivi 2016 inseriti nel vigente P.T.P.C., sia in materia di anticorruzione, sia in materia di trasparenza, tenendo conto del fatto che tali obiettivi sono stati integralmente recepiti nel PEG/PDO/PP 2016 e considerando altresì l'approssimarsi della fine dell'anno.

Inoltre, in base a quanto comunicato in sede di ultima Conferenza dei Dirigenti del 15/11/2016, è in corso di predisposizione il nuovo P.T.P.C. 2017/2019 che dovrà tenere conto, di certo, delle rilevanti novità intervenute nel corso dell'anno 2016 in materia di contratti pubblici (nuovo Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016), delle citate disposizioni di riforma della trasparenza nella P.A. (D.Lgs. 97/2016 che ha modificato il D.Lgs. 33/2013) e di quanto contenuto nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall'A.N.A.C. il 3/8/2016.

In merito, come concordato, è in corso di revisione l'analisi del rischio sui processi dell'Ente, in particolar modo per quanto attiene ai lavori pubblici e al governo del territorio, anche tenendo conto delle relazioni dei dirigenti trasmesse al sottoscritto; questo lavoro potrà condurre alla ridefinizione delle schede di ponderazione del rischio corruttivo da allegare al P.T.P.C.

La principale finalità della presente nota è comunque quella di fornire ulteriori indicazioni operative per l'attuazione dei nuovi obblighi in materia di trasparenza.

F.O.I.A. (Freedom of Information Act)

Sul punto l'ANAC ha adottato Linee Guida (in consultazione sino al 28/11/2016, quindi in procinto di essere definitivamente approvate) in attuazione dell'art. 5bis del D.Lgs. 33/2013, in materia di esclusioni e limiti all'accesso c.d. "generalizzato".

L'Autorità ha ricostruito le diverse fattispecie che ad oggi risultano vigenti in materia di accesso:

- l'accesso documentale di cui alla Legge 241/1990, che non è stato abrogato;
- l'accesso civico (relativo agli atti a pubblicazione obbligatoria) di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013;
- l'accesso generalizzato (F.O.I.A.) di cui all'art. 5, comma 2, e 5bis del D.Lgs. 33/2013.

E' innegabile come esista una particolare complessità applicativa del nuovo istituto dell'accesso generalizzato, dovuta essenzialmente alla mancata contestuale abrogazione dell'accesso documentale di cui alla legge 241/1990 e, quindi, al concreto rischio di sovrapposizioni fra i due istituti.

Nelle more della definitiva approvazione delle Linee Guida dell'ANAC su questa materia e riservandosi quindi ulteriori approfondimenti, si puo' intanto ribadire che mentre per esercitare l'accesso documentale ai sensi della legge 241/1990 è necessario possedere e dimostrare un interesse giuridicamente rilevante, differenziato concreto e attuale rispetto all'atto da acquisire, per esercitare l'accesso generalizzato tale posizione differenziata non è necessaria; ciò non toglie che anche tale tipo di accesso sia sottoposto ad esclusioni e limitazioni.

L'ANAC distingue in proposito due diversi tipi di eccezioni:

- a) assolute: segreto di Stato e altre casistiche in cui l'accesso è vietato in base a disposizioni di legge, ivi comprese le ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, della legge 241/1990 (segreto militare, statistico, bancario, scientifico, professionale, d'ufficio, istruttorio in sede penale, dati sensibili e giudiziari, procedimenti tributari che hanno proprie norme regolatorie, attività della P.A. avente ad oggetto atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, procedimenti selettivi limitatamente ai documenti che contengono informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi);
- b) relative: sicurezza pubblica, ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato, conduzione di indagini, svolgimento di attività ispettive, protezione dati personali non sensibili o giudiziari, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali di persone fisiche o giuridiche, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore ed i segreti commerciali; nei casi di eccezione relativa, l'eventuale diniego deve essere **debitamente e congruamente motivato** in relazione al concreto pregiudizio inteso come evento altamente probabile che l'accesso potrebbe causare.

Nelle ipotesi di eccezioni relative rientrano anche quelle previste dal D.P.R. 352/1992. Queste ultime, in parte sovrapponibili a quelle di cui al punto b), sono relative alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonche' all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e correttezza delle relazioni internazionali, ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria, ai documenti che riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonche' all'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini, alla vita privata o alla riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono.



L'Amministrazione è quindi chiamata ad una complessa attività di valutazione **caso per caso**, che può condurre anche ad ipotesi di accesso parziale o differimento dell'accesso. Qualora ne ricorrono i presupposti, inoltre, anche per l'accesso generalizzato è richiesta la notifica ai controinteressati.

La citata complessità ha comunque spinto l'ANAC a ritenere che, fermo restando l'avvio del F.O.I.A. dal 23/12/2016, per gli Enti in cui è vigente un Regolamento sull'accesso documentale in attuazione del D.P.R. 352/1992, sino all'adozione di un nuovo Regolamento comunale che disciplini compiutamente ed in maniera opportunamente coordinata le tre fattispecie di accesso di cui sopra, è possibile applicare alle richieste di accesso generalizzato, oltre alle esclusioni proprie previste dall'art. 5bis del D.Lgs. 33/2013, anche le esclusioni previste per l'accesso documentale ex art. 24 legge 241/1990.

Per l'approvazione del nuovo Regolamento comunale l'ANAC fissa il termine del **23/6/2017**; è quindi chiaro che questo costituirà il principale obiettivo "ulteriore" in materia di trasparenza per l'anno 2017.

Intanto, però, come già detto, dal 23/12/2016 occorre dare avvio all'applicazione del nuovo istituto, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013. Competenti a ricevere le richieste di accesso generalizzato saranno, come avviene per l'accesso documentale ai sensi della legge 241/1990, sia l'ufficio competente che detiene i dati e che dovrà fornire risposta, sia lo Sportello Unico Integrato; si trasmette a tal proposito, in allegato 3 alla presente, apposita modulistica da utilizzare per l'accesso generalizzato, da mettere a disposizione dei cittadini sul sito web dell'Ente e presso lo Sportello Unico Integrato, a far data dal 23/12/2016. Il rilascio è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali (carta, cd, dvd, etc.)

Si raccomanda inoltre di trasmettere, per conoscenza, al Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi tramite mail interna, a decorrere dal 1/1/2017, tutte le richieste di accesso generalizzato (FOIA) pervenute presso ogni Area dell'Ente o presso l'URP, nonché, sempre per conoscenza, i relativi esiti.

Il Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi, che fa capo al sottoscritto, costituirà il punto di riferimento per eventuali richieste interne di chiarimenti in merito al nuovo istituto.

Per l'accesso civico di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, invece, trattandosi di accesso a dati a pubblicazione obbligatoria, resta competente a ricevere le richieste e a darvi esecuzione, direttamente o attivando gli uffici competenti, il sottoscritto Responsabile per la Trasparenza.

Nuovi obblighi di trasparenza

I nuovi obblighi di trasparenza introdotti dal D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 sono stati già sinteticamente descritti ed illustrati nella citata nota operativa del sottoscritto datata 14/7/2016, cui si rinvia. Anche per questi nuovi obblighi, comunque, come per il F.O.I.A., l'ANAC ha adottato specifiche Linee Guida, attualmente in fase di consultazione sino al 14/12/2016, quindi in approvazione a breve.

Sul punto si richiama particolare attenzione sui **nuovi obblighi di pubblicazione** il cui inadempimento risulta soggetto a **sanzione amministrativa pecuniaria**, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 33/2016:

- pubblicazione dei dati relativi ai pagamenti, con cadenza annuale, ai sensi dell'art. 4bis del D.Lgs. 33/2013 – Area Servizi Finanziari;
- pubblicazione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 in materia di società partecipate, in maniera tempestiva - Area Servizi Finanziari;
- pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei Dirigenti, con cadenza annuale – Area Servizi Generali.

Con l'ausilio del Gruppo di Lavoro di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 25/3/2016, sulla base del nuovo "Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti" approvato dall'ANAC (che



si allega alla presente – n. 4), è in corso di aggiornamento la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Ente; inoltre, sulla base dello stesso Elenco, è in corso di revisione l’allegato “E” – obblighi di trasparenza – del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione dell’Ente, con l’individuazione delle strutture e dei soggetti responsabili delle singole pubblicazioni, nonché dei link di collegamento; tale allegato, oltre agli obblighi previsti per legge attualizzati in base all’ultima riforma in discorso, contiene e conterrà ovviamente anche le pubblicazioni ulteriori deliberate dal Comune di Foligno (es. presenze amministratori, verbali sedute commissioni e Consiglio comunale, dati sulle opere pubbliche, etc.)

Il D.Lgs. 97/2016 ha eliminato l’obbligo di creare la c.d. sezione “archivio” in Amministrazione Trasparente, per cui, per la pubblicazione dei contenuti, resta il termine ordinario di 5 anni decorrenti dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di inserimento, scaduto il quale i documenti devono essere rimossi (c.d. diritto all’oblio); per tale motivo, è importante indicare al momento del caricamento dei dati la data di scadenza della pubblicazione.

Ulteriori comunicazioni

Con la presente si intende inoltre ribadire quanto già in precedenza comunicato con la citata nota del 31/3/2016 in merito alle criticità riscontrate nella pubblicazione degli incarichi esterni di consulenza, studio, ricerca o collaborazione di cui all’art. 15 del D.Lgs. 33/2013.

Si fa presente ancora una volta che tali pubblicazioni sono relative agli incarichi individuali di prestazione professionale conferiti ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, nonché in base al vigente *“Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*; è quindi importante tenere presente che si tratta di incarichi da non confondere con gli appalti di servizi regolati oggi dal D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti).

Per tale motivo gli incarichi relativi a prestazioni tecniche legate alla materia degli appalti pubblici (progettazioni, direzioni lavori, collaudi), in quanto regolati dal Codice dei Contratti, **non vanno pubblicati ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013**, ma con le ordinarie modalità di pubblicazione degli appalti di servizi; un recente controllo del sito web ha invece consentito di rilevare che ancora molti incarichi di questo tipo vengono pubblicati erroneamente ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013; queste pubblicazioni vanno quindi rimosse da tale sezione del sito. Corretto è, invece, anche in base a quanto chiarito dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione, pubblicare ex art. 15 del D.Lgs. 33/2013 gli incarichi legali conferiti ad Avvocati esterni per il patrocinio dell’Ente in giudizio.

Altra situazione oggetto di controllo ha riguardato i provvedimenti recentemente emanati in materia di interventi straordinari e di emergenza legati agli eventi sismici del 24/8/2016 e successivi. Si raccomanda in proposito di provvedere tempestivamente alla pubblicazione sul sito web dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione “Interventi straordinari e di emergenza”, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 33/2013, di tutte le Ordinanze contingibili ed urgenti di Protezione Civile e di tutti i provvedimenti dirigenziali relativi ad interventi di somma urgenza, rispettivamente da parte dei dirigenti proponenti - per le ordinanze - e da parte dei dirigenti sottoscrittori - per le determinazioni.

Da ultimo si comunica che il Tavolo di Monitoraggio sull’attuazione del PTPC, riunitosi nella giornata del 22/11/2016, ha stabilito che il prossimo 20 dicembre 2016 alle ore 16.30, presso l’ex Teatro Piermarini, si terrà la Giornata della Trasparenza 2016, cui siete ovviamente tutti invitati.

Si prega di trasmettere la presente nota ai propri collaboratori, nelle forme ritenute più opportune, nonché di vigilare, per quanto di competenza, sul rispetto di quanto nella stessa indicato.

Saluti Cordiali

Il Segretario Generale
Resp. Anticorruzione e Trasparenza
Dott. Paolo Ricciarelli